

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE



(Allegato A)

BANDO DI CONCORSO GENERALE
Anno 2012

indetto ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 96 del 20-12-1996 e successive modifiche ed integrazioni per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Ponte Buggianese, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO E ASSETTO DEL TERRITORIO

in attuazione della determinazione n. 80 del 14.05.2012 - esecutiva,

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sottomenzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/96, nella versione aggiornata a seguito delle modifiche apportate con deliberazioni del C.R. del 29 marzo 2011 n. 22 e del 27 luglio 2011 n. 54, i partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d)1. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della



categoria A3 (di zona periferica o ve prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre.

Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE / VANI CATASTALI

1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6	7

2. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

3. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'anno 2011 non superiore ad € 15.320,00; (limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata determinato con Delibera di Giunta Regionale n. 669 del 01.08.2011). Per il reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e d'impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né alla determinazione della situazione economica equivalente.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art. 2, comma 14, del DL 23 gennaio 1982 n. 9, , determinando la detrazione per ogni figlio a carico in euro 1.549,37; la detrazione è elevata ad euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata ad euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:


1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente, more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2) hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

La disposizione di cui al presente punto B) punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando;

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al



momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE:

Autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto dal Comune di Ponte Buggianese, da cui risulti:

- a) • cittadinanza italiana, con allegata fotocopia di documento di identità, o di uno Stato aderente all'Unione europea, con allegata attestazione di soggiorno;
 - cittadinanza di altro Stato con allegata carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale, iscrizione nelle liste di collocamento o svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) • residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- c) • composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c); d); e); g); h); dell'art.1, lett. A) del presente bando;
- d) • reddito annuo complessivo del nucleo familiare percepito nell'anno 2011 (dichiarazione 2012), determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R. 96/96 e s.m.i. non superiore a € 15.320,00; (limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata determinato con Delibera di Giunta Regionale n. 669 del 01.08.2011);

B) DOCUMENTI NECESSARI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

1. dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. B) dell'articolo 1 del presente bando;

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lett. B), dell'art.1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

2. dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lett. A) punto d), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lett. f) della tab. A della L.R.96/96 e s.m.i.:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;

3. dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando o famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data;

4. certificato da parte dell'Autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4bis. certificato da parte dell'Autorità competente attestante l'invalidità ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.30-3-1971, n.118, di componenti il nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23-11-1988, n.509, di componenti il nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

5. dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L.26-12-1981, n.763 che rientri in Italia unitamente al proprio nucleo familiare per stabilirvi la residenza;

5bis. dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero che rientri in Italia unitamente al proprio nucleo familiare per stabilirvi la residenza;


6. dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lett. f) della tab. A della L.R. 96/96 e s.m.i.;

7. dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Valevole per il punteggio solo nel caso di concorrente residente fuori dal territorio del Comune di Ponte Buggianese, ma che in esso presti la propria attività lavorativa;

8. attestato della competente Autorità indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della tab. B della L.R.96/96 e s.m.i. si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8bis attestato della competente Autorità comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante, certificato dalla A.S.L. competente;

8ter dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune, da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente;



9. dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla tab. B della L.R. 96/96 e s.m.i., limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis) e 8 ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità e imminente pericolo, riconosciuto dalla Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8 bis) e 8 ter) del presente articolo;

10. certificato della A.S.L. attestante la situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario;

Agli effetti della L.R. 96/96 e s.m.i. per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;

11. dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 4 della L.R. 96/96 e s.m.i.;

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

12. dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 L.R. 96/96 e s.m.i.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12) non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);

13. certificato della A.S.L. competente attestante l'assoluta anti igienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14. certificato della A.S.L. competente attestante l'anti igienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

15. dichiarazione sostitutiva attestante la storicità della presenza in graduatoria; richiedente, non già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni;

Art. 3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.


Il Comune che ha indetto il bando, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvedono altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE.

1) GRADUATORIA GENERALE.



Il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune attiva forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) GRADUATORIA SPECIALE.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tab. B) della L.R. 96/96 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. 96/96.

4) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:


a) condizioni soggettive:

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui al primo comma, lett. f), della Tab. A della L.R. 96/96 e s.m.i.:

• non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: **punti 2;**

• non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

a-2) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo: **punti 1;**



a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punti 1**; con uno o più figli a carico: **punti 2**;

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richi edente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b_3, primo capoverso;

a-4) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

• superiore a 2/3: **punti 1**;

• pari al 100%: **punti 2**;

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due, o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque: **punti 2**;

a-4bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2, comma 2°, della Legge 30-3-1971, n.118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23-11-1988, n.509: **punti 2**

a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1**;

a-6) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96 e s.m.i.: **punti 1**;

a-7) richiedenti in condizioni di pendolarità: **punti 1**;

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto);

il punteggio si attribuisce solo ai concorrenti che prestano la propria attività lavorativa in Ponte Buggianese e risiedono in altro Comune;

a-8) richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone e oltre: **punti 1**;

a-9) nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3**;

b) condizioni oggettive:

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5**;

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**;

b-1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune, da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente: **punti 3**;

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) non sono fra loro cumulabili.

b-1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**;

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2) situazione di disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

• due persone a vano utile: **punti 1**;

• oltre due persone a vano utile: **punti 2**;

• oltre tre persone a vano utile: **punti 3**;


Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4) e b-2) non sono fra loro cumulabili.

b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini della attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 4 della L.R. 96/96 e s.m.i.;

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;



- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **punti 4**

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione delle opposizioni di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R.96/96 e s.m.i. sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c. o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: **punti 1**

I punteggi di cui al presente punto **b-3)** sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

*La condizione di cui al punto **b-3)** non è cumulabile con quella di cui al punto **b-1.1)**;*

b-4.1) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: **punti 2**;

b-4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.: **punti 1**;

*La condizione di punteggio di cui al punto **b-4.1)** non è cumulabile con la condizione di cui al punto **b-4.2)**.*

b-5) storicità della presenza in graduatoria:

- richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: **punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduatoria.**

Art. 4 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12, L.R. 96/96.

Art. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Sindaco del Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96.

Art. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art. 8 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere compilate **esclusivamente** sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Ponte Buggianese.

Il modulo di domanda sarà distribuito ai richiedenti dal Comune di Ponte Buggianese presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), piazza Santuario, 2, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.


Gli interessati residenti all'estero potranno richiedere al suddetto ufficio l'invio del modulo di domanda o potranno scaricare il predetto modulo direttamente dal sito internet del Comune.

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Ponte Buggianese, www.comune.ponte-buggianese.pt.it.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia potranno utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Le domande dovranno essere presentate in bollo (€ 14,62), ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20.8.1992.

Le domande, debitamente compilate, corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista nel presente bando e riportanti l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, dovranno essere presentate firmate in originale ed in modo leggibile.



Per agevolare l'attribuzione del punteggio da assegnare a ciascun partecipante, oltre alla documentazione prevista e richiesta con il presente bando di concorso, è opportuno che il richiedente alleghi alla domanda anche i seguenti documenti:

- 1) se cittadino straniero, copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- 2) copia della Dichiarazione dei Redditi o CUD presentati nell'anno 2011, inerenti tutti i componenti del nucleo familiare;
- 3) copia dei seguenti provvedimenti:
 - esecutivi di sfratto;
 - di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - collocamento a riposo o trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

Le domande così predisposte dovranno essere consegnate, dall'interessato o da altra persona incaricata, in busta chiusa, riportante la dicitura "Comune di Ponte Buggianese – Servizio Tecnico - Domanda di Partecipazione al Bando di Concorso comunale generale E.R.P. 2012" oltre al nome, cognome ed indirizzo dell'interessato alla partecipazione al bando.

Le domande dovranno essere consegnate **esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Ponte Buggianese, piazza Santuario, 2 - 51019 Ponte Buggianese (PT)**, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, entro e non oltre le ore 13 del termine di cui al precedente art. 8.

Le domande potranno essere spedite anche per posta al suddetto Ufficio del Comune di Ponte Buggianese, mediante raccomandata postale A.R., entro e non oltre le ore 13 del termine sopra richiamato, riportando sulla busta chiusa la dicitura "Comune di Ponte Buggianese – Servizio Tecnico - Domanda di Partecipazione al Bando di Concorso comunale generale E.R.P. 2012" oltre al nome, cognome ed indirizzo del mittente. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 9 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Patrizia Catucci dell'Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ponte Buggianese.

Ponte Buggianese,



IL DIRIGENTE

Dott. Arch. Mario Damiani